



**ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO**  
**ASSESSORAT DE L'ESSOR ECONOMIQUE, DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL**



**CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTRAZIONE DI  
RICERCATORI E LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI**

## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
ARTICOLO 1 – Obiettivi .....	3
ARTICOLO 2 – Definizioni .....	3
ARTICOLO 3 – Beneficiari.....	5
ARTICOLO 4 – Ambiti tecnologici .....	5
ARTICOLO 5 – Caratteristiche e intensità del contributo .....	5
ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande.....	6
ARTICOLO 7 – Istruttoria.....	6
ARTICOLO 8 – Impegni dei beneficiari .....	8
ARTICOLO 9 – Modalità di erogazione del contributo .....	8
ARTICOLO 10 – Revoca del contributo .....	9
ARTICOLO 11 – Prosecuzione dell’attività in Valle d’Aosta .....	9
ARTICOLO 12 – Informazione e comunicazione.....	9
ARTICOLO 13 – Norme di riservatezza .....	11
ARTICOLO 14 – Responsabilità.....	11
ARTICOLO 15 – Risorse e cronoprogramma .....	11
ARTICOLO 16 – Norme applicabili .....	11
ARTICOLO 17 – Responsabile del procedimento .....	11
ARTICOLO 18 – Modalità di ricorso.....	11

## **PREMESSA**

La Regione Valle d'Aosta, in applicazione dell'art. 15bis della l.r. 84/1993 e al fine di incrementare l'innovatività e la competitività delle imprese e dei centri di ricerca, promuove l'iniziativa *House & Work* per attrarre ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi in Valle d'Aosta per contribuire alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo realizzati da imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca, concedendo loro un contributo a parziale copertura delle spese di alloggio.

### **ARTICOLO 1 – Obiettivi**

1. L'iniziativa intende attrarre nel territorio regionale ricercatori e lavoratori altamente qualificati che decidono di stabilirsi in Valle d'Aosta per svolgere attività di ricerca e sviluppo presso imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca che hanno una unità operativa locale in Valle d'Aosta e sono impegnati in progetti finalizzati alla realizzazione di prodotti, di processi o di servizi tecnologici innovativi, atti a favorire ricadute nel territorio in termini di impatto sull'occupazione, sulla competitività del sistema produttivo, sulla qualità del sistema della ricerca, rafforzando così il tessuto economico locale.

### **ARTICOLO 2 – Definizioni**

1. Secondo l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 del 26 giugno 2014, si definiscono:
  - a. **ricerca industriale**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
  - b. **sviluppo sperimentale**: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.  
Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.  
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in ambiente che riproduca le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e convalida.  
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
2. Si definiscono **lavoratori altamente qualificati** i lavoratori in possesso di una qualifica professionale compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2, 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011:
  - livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
  - livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;

- livello 3: professioni tecniche.
3. Si definiscono **imprese industriali** le imprese che svolgono attività concernenti la produzione di beni e servizi e la loro trasformazione. Ai fini del presente Avviso, si ritengono industriali le imprese che esercitano un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della "Classificazione delle attività economiche Ateco Istat 2007":
    - sezione B (estrazione di minerali da cave o torbiere) limitatamente alle classi 8.11, 8.12, 9.90;
    - sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19;
    - sezione D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata);
    - sezione F (costruzioni);
    - sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12;
    - sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1;
    - sezione Q (sanità e assistenza sociale) limitatamente alla categoria 86;
  4. Si definiscono **centri di eccellenza** gli enti indicati nella Strategia di specializzazione intelligente della Valle d'Aosta:
    - ARPA VDA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Valle d'Aosta;
    - Fondazione Courmayeur Mont Blanc;
    - CERVIM - Centro di eccellenza, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura di Montagna;
    - Fondazione Montagna Sicura - Fondation Montagne Sûre;
    - IAR - Institut Agricole Régional
    - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
    - Museo Regionale di Scienze Naturali;
    - Osservatorio Astronomico della Regione Valle d'Aosta;
    - Parco Nazionale Gran Paradiso;
    - Parco Naturale Mont Avic;
    - Laboratorio Analisi Scientifiche;
    - Università della Valle d'Aosta;
    - Polo tecnologico di Verrès;
    - Centro di ricerca dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva, denominato "CMP3vda".
  5. La Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 riporta la definizione di **organismo di ricerca**: *"soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti"*.
  6. La **borsa di studio con finalità di ricerca** è uno strumento diretto al reclutamento di personale interessato alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca. La borsa di studio con finalità di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o produttivo di qualsiasi altro tipo di reddito e i compensi devono essere finalizzati a sostenere l'attività di formazione alla ricerca scientifica.
  7. Il **lavoro parasubordinato** è un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo. Si tratta di forme di collaborazione svolte continuativamente nel tempo, coordinate con la struttura organizzativa del datore di lavoro, ma senza vincolo di subordinazione [Collaborazioni coordinate e continuative (D.lgs. n. 81/2015)].
  8. Sono **lavoratori dipendenti** o lavoratori subordinati coloro che si impegnano, per effetto di un contratto e in cambio di una retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle

dipendenze e sotto la direzione di un soggetto detto “datore di lavoro”. Il datore di lavoro impartisce le istruzioni al dipendente, gli fornisce le materie prime e gli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa [rientrano nella definizione i contratti di: Lavoro dipendente, Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n. 81/2015), Lavoro a tempo parziale, Apprendistato, Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n. 81/2015), Contratto di somministrazione (D.lgs. n. 81/2015)].

9. Per **unità operativa locale** si intende una struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell’attività dell’impresa o dell’ente, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.
10. Per **meşe** di attività e di locazione si intende la frazione pari o superiore a 15 giorni.
11. La Regione Valle d’Aosta ha definito la propria **Strategia di specializzazione intelligente** al fine di identificare quei vantaggi competitivi e quelle specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale d’innovazione regionale e di concentrare le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio; la Strategia è stata approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1673 del 13 dicembre 2021.

### ***ARTICOLO 3 – Beneficiari***

1. Possono richiedere il contributo persone fisiche, anche extracomunitarie, con le competenze e le eventuali esperienze necessarie per partecipare attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale:
  - che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro subordinato in qualità di dipendenti altamente qualificati a tempo pieno presso imprese industriali o centri di eccellenza o organismi di ricerca e svolgono la loro attività nell’unità operativa locale in Valle d’Aosta;
  - che abbiano ricevuto un’offerta di lavoro parasubordinato in qualità di lavoratori altamente qualificati presso imprese industriali, centri di eccellenza o organismi di ricerca e svolgono la loro attività nell’unità operativa locale in Valle d’Aosta;
  - che siano assegnatarie di una borsa di studio con finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi di ricerca e svolgono la loro attività nell’unità operativa locale in Valle d’Aosta.
2. Possono richiedere il contributo le persone fisiche di cui al comma 1 che hanno conseguito una laurea o un titolo straniero equipollente, che permetta loro di svolgere attività di ricerca negli ambiti tecnologici indicati nell’articolo successivo.
3. Possono richiedere il contributo le persone fisiche che all’atto dell’offerta di lavoro o dell’assegnazione della borsa di studio e per tutto l’anno solare antecedente non siano e non siano state residenti o domiciliate nel territorio regionale o titolari, anche in modo non esclusivo, di un diritto reale di godimento della proprietà su un immobile registrato al catasto nella sezione fabbricati situato in Valle d’Aosta e che non siano stati titolari di un contratto di lavoro in Valle d’Aosta per tutto l’anno solare antecedente, salvo quanto previsto dall’articolo 11.

### ***ARTICOLO 4 – Ambiti tecnologici***

1. L’attività di ricerca e sviluppo che i beneficiari dell’iniziativa dovranno svolgere presso le imprese, i centri di eccellenza, gli organismi di ricerca dovrà rientrare in almeno uno degli ambiti tecnologici individuati dalla Strategia di specializzazione intelligente della Valle d’Aosta.

### ***ARTICOLO 5 – Caratteristiche e intensità del contributo***

1. Ai beneficiari sarà concesso un contributo, di importo pari al 75% del canone di locazione indicato nel contratto di locazione dell’immobile situato in Valle d’Aosta, per il periodo di assunzione indicato nel contratto di lavoro o per il periodo di durata della borsa di studio con finalità di ricerca.
2. Il contratto di lavoro o la borsa di studio con finalità di ricerca presso l’unità operativa locale valdostana e il contratto di locazione dell’immobile di cui al comma 1 dovranno avere una durata di almeno 6 mesi.

3. In ogni caso il contributo non potrà essere erogato per un periodo superiore a 3 anni.

4. Il contributo non potrà superare i seguenti massimali:

<b>Beneficiario</b>	<b>Contributo massimo (mensile)</b>	<b>Contributo massimo (3 anni)</b>
Persona singola o coppia	€ 450,00	€ 16.200,00
Persona singola o coppia con figlio o figli	€ 550,00	€ 19.800,00

5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile del beneficiario.

#### ***ARTICOLO 6 – Presentazione delle domande***

1. La domanda di contributo dovrà essere presentata in bollo **al massimo entro 6 mesi dall'inizio dell'attività**, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Regione ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)) ed essere trasmessa tramite pec al seguente indirizzo [industria\\_artigianato\\_energia@pec.regione.vda.it](mailto:industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it) oppure trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure consegnata personalmente all'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro – Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, di seguito "Struttura competente" – Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta.

2. Il richiedente dovrà presentare:

- nel caso in cui abbia ricevuto un'offerta di lavoro subordinato a tempo pieno in qualità di dipendente o parasubordinato altamente qualificato presso imprese industriali o centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d'Aosta la dichiarazione dell'impresa/centro di eccellenza/organismo di ricerca che:
  - a. ha assunto o si impegna ad assumere il richiedente;
  - b. indica la tipologia di contratto di lavoro, la sede di lavoro, la decorrenza, la durata e la qualifica assegnata;
- nel caso in cui partecipi attivamente a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in qualità di assegnatario di una borsa di studio con finalità di ricerca presso centri di eccellenza o organismi di ricerca con unità operativa locale in Valle d'Aosta, la dichiarazione di essere stato selezionato per l'assegnazione di una borsa di studio con finalità di ricerca;
- la descrizione delle competenze possedute, dell'attività di ricerca e sviluppo che sarà svolta, della corrispondenza tra le competenze possedute e le attività da svolgere;
- la dichiarazione di residenza fuori dalla regione Valle d'Aosta;
- il curriculum vitae redatto in formato Europass, debitamente firmato e datato;
- la dichiarazione di possesso di laurea che permetta di svolgere l'attività di ricerca individuata negli ambiti tecnologici sopra descritti (nel caso di titolo di studio straniero deve essere allegata la documentazione che ne attesta l'equipollenza ad un corrispondente titolo italiano);
- l'importo del contributo richiesto.

#### ***ARTICOLO 7 – Istruttoria***

1. La valutazione delle domande viene effettuata allo scadere di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre), nei tempi indicati al comma 9, da parte della Struttura competente.

2. La Struttura competente effettua l'istruttoria delle domande mediante:

- il controllo e la verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni rese; ove la domanda sia incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente informerà il richiedente della decadenza della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 19/2007;
- la valutazione dell'ammissibilità formale delle domande complete secondo i seguenti requisiti:

<b>Requisiti di ammissibilità</b>	<b>si/no</b>
Il richiedente è titolare di una borsa di studio con finalità di ricerca oppure ha ricevuto un'offerta di lavoro da un'impresa industriale, da un centro di eccellenza, da un organismo di ricerca con unità operativa locale in Valle d'Aosta, al fine di svolgervi attività di ricerca e sviluppo.	-
Il richiedente è altamente qualificato ed è in possesso di laurea o titolo straniero equipollente.	-
Il richiedente non è residente nel territorio valdostano né è stato residente o domiciliato in Valle d'Aosta per tutto l'anno solare antecedente e non è titolare, anche in modo non esclusivo, di un diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato in Valle d'Aosta	-
L'ambito tecnologico dell'attività di ricerca e sviluppo in cui sarà impegnato il richiedente rientra tra quelli previsti dalla Strategia di Specializzazione intelligente della Valle d'Aosta.	-

- In caso di non ammissibilità della domanda, la Struttura competente provvederà all'archiviazione della medesima e ne darà comunicazione scritta al richiedente entro 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre di presentazione della domanda.
- In caso di ammissibilità formale della domanda, la valutazione tecnica sarà effettuata secondo i seguenti criteri, con l'attribuzione di un punteggio:

<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio</b>
Qualità delle competenze possedute dal richiedente.	0-30
Contenuto tecnologico e innovativo dell'attività di ricerca e sviluppo.	0-30
Corrispondenza tra competenze possedute dal richiedente e attività da svolgere.	0-40
<b>Totale</b>	<b>100</b>

- La valutazione delle domande sarà positiva nel caso in cui il punteggio sia complessivamente almeno pari a 60 punti.
- Per la valutazione tecnica delle domande, la Struttura competente potrà avvalersi del parere di un esperto.
- Per ciascuna scadenza di valutazione, le domande saranno finanziate secondo l'ordine della graduatoria privilegiando, nell'ordine, lavoratori dipendenti, borsisti, lavoratori parasubordinati e, a parità di punteggio, i candidati più giovani, fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione.
- L'ultima domanda finanziabile potrà, pertanto, essere ammessa a contributo anche soltanto parzialmente. In questo caso il richiedente potrà accettare o rifiutare entro 10 giorni dalla comunicazione. In caso di rifiuto la procedura sarà ripetuta nei confronti del successivo richiedente collocato utilmente in graduatoria.
- Le domande valutate positivamente saranno approvate, entro 75 giorni dalla scadenza del trimestre di presentazione, con provvedimento del dirigente della Struttura competente, che concederà il relativo contributo, oppure disporrà, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, il diniego del medesimo.
- La Struttura competente informerà i richiedenti del relativo esito, entro 15 giorni dalla data del provvedimento di concessione o diniego del contributo.
- I richiedenti, le cui domande saranno valutate positivamente, dovranno presentare alla Struttura competente, entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, la seguente

documentazione:

- la copia del contratto di locazione dell'immobile ubicato in Valle d'Aosta intestato o cointestato al richiedente, debitamente registrato;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i nominativi delle eventuali altre persone che risiederanno nell'immobile, se non già indicato nel contratto di locazione, in rapporto ai componenti del nucleo familiare o altri soggetti presenti in coabitazione;
- la copia della documentazione relativa all'inizio dell'attività lavorativa o della borsa di ricerca.

#### ***ARTICOLO 8 – Impegni dei beneficiari***

1. I beneficiari del contributo si impegnano a:
  - comunicare alla Struttura competente la data di conclusione dell'attività di ricerca;
  - prendere il domicilio nell'immobile locato con il contratto presentato entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, insieme agli eventuali membri del nucleo familiare dichiarati;
  - pagare ogni mensilità di affitto rispettando le relative scadenze e a trasmetterne copia alla Struttura competente con la relazione semestrale;
  - partecipare a eventi promozionali, su richiesta della Struttura competente, in particolare a quelli organizzati dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito delle attività di animazione territoriale di carattere economico;
  - in caso di termine anticipato dell'attività, inviare debita motivazione alla Struttura competente, con esplicita indicazione della rinuncia al contributo concesso;
  - presentare, al termine di ciascun periodo di 6 mesi di attività lavorativa, entro 30 giorni, la dichiarazione semestrale sull'attività realizzata presso l'impresa o il centro di eccellenza o l'organismo di ricerca con la relativa valutazione, debitamente firmata e datata dal parte del responsabile dell'impresa o del centro di eccellenza o dell'organismo di ricerca;
  - consentire agli incaricati della Struttura competente l'accesso all'immobile locato per la verifica della conformità e correttezza di quanto documentato nel contratto di locazione.

#### ***ARTICOLO 9 – Modalità di erogazione del contributo***

1. L'erogazione del contributo verrà effettuata dalla Struttura competente al termine di ciascun semestre di attività lavorativa entro 30 giorni dalla produzione della documentazione di cui al comma 4.
2. L'importo da erogare verrà calcolato nella misura del 75% del canone di locazione effettivamente pagato nei limiti di cui all'articolo 5, comma 4.
3. Nel caso di coabitazione con soggetti terzi, ad esclusione dei componenti il nucleo familiare e salvo che sia diversamente attestato, per la determinazione del contributo si terrà conto della presenza di coinquilini e, pertanto, il contributo verrà ridotto proporzionalmente in base al numero dei coinquilini.
4. Il contributo verrà erogato previa presentazione:
  - delle copie di regolari quietanze di pagamento dell'affitto. Sono accettati esclusivamente i pagamenti tracciabili mediante:
    - a. bonifico bancario o postale;
    - b. assegno non trasferibile;
    - c. carta di credito o di debito,documentabili, qualora necessario, con il relativo estratto conto. Non sono ammessi in nessun caso i pagamenti in contanti.
  - delle relazioni semestrali e finali sull'attività di ricerca e sviluppo realizzata, con valutazione positiva da parte dell'impresa o del centro di eccellenza o dell'organismo di ricerca.

#### ***ARTICOLO 10 – Revoca del contributo***

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:



- interruzione ingiustificata dell'attività di ricerca da parte del beneficiario;
  - non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;
  - mancato pagamento anche solo di una mensilità di affitto o risoluzione del contratto di affitto;
  - mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 8.
2. In caso di cessazione o interruzione dell'attività dell'impresa o del centro di eccellenza o dell'organismo di ricerca o di cessazione del rapporto di lavoro o della borsa di studio, il contributo non sarà revocato, ma ne verrà interrotta l'erogazione.
  3. In caso di valutazione negativa di una relazione semestrale sull'attività realizzata presso l'impresa o il centro di eccellenza o l'organismo di ricerca verrà interrotta l'erogazione del contributo a partire dal semestre di riferimento. L'erogazione potrà riprendere con la prima successiva valutazione positiva.

### ***ARTICOLO 11 - Prosecuzione dell'attività in Valle d'Aosta***

1. Possono presentare domanda di contributo tutti coloro che, essendo già stati beneficiari, hanno ricevuto una nuova offerta di lavoro subordinato, parasubordinato o una borsa di studio, di durata di almeno 6 mesi, da un'impresa o centro di eccellenza o organismo di ricerca.
2. I beneficiari di cui al comma precedente avranno diritto al contributo solo per il periodo ricompreso tra la nuova data di inizio del contratto di lavoro o assegnazione della borsa di studio ed il termine massimo di 3 anni a far data dal primo mese di attività relativa alla prima richiesta di contributo presentata in risposta al presente Avviso.
3. La nuova offerta di lavoro dipendente o parasubordinato o l'assegnazione di una nuova borsa di studio dovrà avvenire al massimo entro 30 giorni dalla data di termine della precedente, pena la non accoglibilità della domanda di contributo.
4. I beneficiari di cui al presente articolo dovranno ripresentare domanda di contributo secondo le medesime modalità stabilite dall'articolo 6 del presente Avviso ad eccezione della dichiarazione di residenza fuori dalla regione Valle d'Aosta.
5. Caratteristiche e intensità del contributo sono quelle stabilite dall'articolo 5 del presente Avviso.
6. Nell'istruttoria per la valutazione delle domande, di cui all'articolo 7, non verrà preso in considerazione il seguente requisito di ammissibilità *“Il richiedente non è residente sul territorio valdostano né è stato residente o domiciliato in Valle d'Aosta per tutto l'anno solare antecedente e non è titolare, anche in modo non esclusivo, di un diritto reale di godimento della proprietà su un immobile situato in Valle d'Aosta”*.
7. Gli impegni dei beneficiari, di cui all'articolo 8, le modalità di erogazione del contributo, di cui all'articolo 9 e la revoca del contributo, di cui all'articolo 10, rimangono invariati.

### ***ARTICOLO 12 – Informazione e comunicazione***

1. Con la presentazione delle domande, i richiedenti dovranno dichiarare di essere a conoscenza dei seguenti commi, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679:

#### Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it).

In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

#### Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è

raggiungibile ai seguenti indirizzi:

- PEC: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata);
- PEI: [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it);

con una comunicazione avente la seguente intestazione:

“all’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”. Finalità del trattamento dati e base giuridica.

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell’ambito delle procedure necessarie all’espletamento dell’istruttoria relativa all’istanza presentata per l’accesso all’iniziativa *House & Work* relativa alla concessione di un contributo a sostegno dell’attrazione di ricercatori e lavoratori altamente qualificati ai sensi dell’art. 15bis della l.r. 84/1993.

#### Destinatari del trattamento dati.

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

#### Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

#### Diritti del titolare dei dati

L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

#### Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### ***ARTICOLO 13 – Norme di riservatezza***

1. I dipendenti della Struttura competente e chiunque altro abbia accesso ai documenti depositati riguardanti i progetti e le attività di ricerca nell’ambito del presente Avviso, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sugli argomenti e i dati relativi ai progetti o alle attività stesse.
2. In particolare i dipendenti della Struttura competente sono tenuti ad adottare adeguate e ragionevoli misure di sicurezza per proteggere la riservatezza di dati e informazioni riservati, di cui possano essere messi a conoscenza, e a non comunicarli ad alcuno senza l’esplicito consenso dei beneficiari.
3. L’impegno alla riservatezza su ogni aspetto dei progetti e delle attività di ricerca dei beneficiari non si esaurisce al termine dell’attività di valutazione, ma permane nel tempo in correlazione all’esigenza di tutela dei diritti dei beneficiari oltre che della Regione e degli altri soggetti interessati.

### ***ARTICOLO 14 – Responsabilità***

1. La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti o omissioni ed eventuali danni compiuti dai beneficiari o da terzi nell’immobile da loro condotto.
2. I beneficiari si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

### ***ARTICOLO 15 – Risorse e cronoprogramma***

1. Per il finanziamento dell'iniziativa *House & Work* è stato stanziato l'importo complessivo di euro 150.000,00 annui.
2. Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per l'iniziativa *House & Work*, l'Amministrazione regionale provvederà, con provvedimento del dirigente competente, alla chiusura dell'iniziativa, dandone comunicazione sul sito internet istituzionale della Regione.
3. A fronte di ulteriori risorse disponibili, in qualsiasi momento, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di finanziare le domande ammesse, ma non finanziate, e/o a riattivare l'iniziativa.

#### ***ARTICOLO 16 – Norme applicabili***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

#### ***ARTICOLO 17 – Responsabile del procedimento***

1. Struttura regionale competente è la Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
2. Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
3. Contatti e funzionari amministrativi referenti sono indicati nel sito internet della Regione nella pagina dedicata.

#### ***ARTICOLO 18 – Modalità di ricorso***

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è possibile ricorrere:
  - entro 60 giorni dal ricevimento del diniego, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta;
  - entro 120 giorni dal ricevimento del diniego, al Presidente della Repubblica.